

DIFFIDA EX ARTICOLO 3 D.LGS. 29 DICEMBRE 2009 N. 198

il SUNIA – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Segretario generale Francesco Chiriaco, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede nazionale del SUNIA, in Roma Via Gioberti 54,

PREMESSO

- che l'organizzazione diffidante intende esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 a tutela degli utenti e dei propri associati, in relazione al loro interesse giuridicamente rilevante e, nella fattispecie, ad una corretta ed equa applicazione del trattamento tributario e della conseguente imposizione IVA – Imposta sul valore aggiunto - in relazione ai consumi di gas naturale che alimenta caldaie di tipo centralizzato e collettivo per la produzione di acqua calda per uso sanitario ;
- che in molti Condominii e Cooperative di abitanti di edifici abitativi, presenti su tutto il territorio nazionale, che utilizzano collettivamente questi impianti per un consumo essenzialmente domestico e familiare connesso all'uso abitativo della unità immobiliare di proprietà diretta o concessa in uso o locazione, viene applicata al gas naturale utilizzato a questi fini l'aliquota IVA del 20% sulla base di una non corretta interpretazione del disposto della norma di cui al Dlgs n. 26/2007 e con riferimento al limite massimo di 480 metri cubi di consumi annui che viene considerato non già come sarebbe corretto, logico ed equo, in rapporto al consumo del singolo utente, ma riferito all'intero impianto centralizzato e collettivo di produzione;

- che questa interpretazione comporta una situazione di iniquità e disparità di trattamento per cui, sull'acquisto dello stesso prodotto, e cioè il gas naturale per produrre acqua calda per uso domestico, alcuni contribuenti pagano una aliquota minore ed altri, tutti coloro che sono serviti da impianti centralizzati e collettivi, subiscono l'applicazione di un carico tributario che secondo attenti calcoli tecnici arriva ad essere triplicato;
- che peraltro questo trattamento iniquo e differenziato determina un incentivo all'uso di impianti autonomi e individuali in contrasto con una virtuosa politica volta a favorire il risparmio energetico (sicuramente gli impianti centralizzati hanno un rendimento nettamente superiore a quello consentito da impianti individuali) e la riduzione dell'impatto inquinante degli impianti (superiore e sicuramente più invasivo per la tutela ambientale a causa di una moltiplicazione degli autonomi rispetto ai centralizzati, efficienti e certificati);
- che l'orientamento e la prassi interpretativa della disposizione sino ad oggi sostenuti dalla Agenzia delle Entrate disattende qualsiasi criterio di correttezza, equità, equilibrio e parità di trattamento ai fini delle imposizioni fiscali tra soggetti contribuenti in identiche posizioni che imporrebbero, al contrario, trattamenti rispondenti ai principi di buona fede, equità e parità di condizioni applicative.

Per tali motivi la scrivente Organizzazione,

- visto il D. lgs. 20.12.2009 n. 198,
- ritenuto che dalla attuale prassi applicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate derivi una lesione diretta, concreta ed attuale del diritto e dell'interesse dei cittadini contribuenti a vedersi applicare in condizioni di parità l'aliquota al 10%;

- ritenuto che a tutt'oggi questi contribuenti sono, al contrario, iniquamente soggetti all'applicazione dell'aliquota IVA del 20%, sul gas naturale impiegato per la produzione di acqua calda per uso domestico, nell'ambito di impianti di produzione centralizzati condominiali o cooperativi;

DIFFIDA

l'Agenzia delle Entrate in persona del suo legale rappresentante, il Direttore, a procedere a formalizzare una soluzione interpretativa della norma di cui al Dlgs n. 26 del 2/2/2007 in base alla quale il limite quantitativo dei 480 metri cubi annui, assunto ai fini dell'assoggettamento all'aliquota Iva del 10%, sia correttamente riferito all'uso e al conseguente consumo, come formalmente ripartito in ambito condominiale, di ciascun contribuente e non all'intero impianto condominiale, rivedendo gli attuali criteri che provocano iniqua disparità di trattamento.

Con avviso che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 1, D. lgs. 198/2009, si procederà alla proposizione del ricorso previsto dall'art. 3, comma 2, del predetto Decreto legislativo.

Roma, lì

Il Segretario generale del SUNIA

Francesco Chiriaco

Si notifici alla Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore, presso la sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 426c/d.